

Diritto societario - I termini per nominare l'organo di controllo

11 febbraio 2019 | n. 6 | di **Chiara Vanni**

Se il decreto dovesse essere pubblicato in gazzetta ufficiale in questi giorni, una Srl obbligata alla nomina dell'organo di controllo solo in base ai nuovi parametri, ma che approva il bilancio in aprile 2019, che termini ha per la sua nomina?

A.R. - MILANO

La nomina dell'organo di controllo e del revisore scatta - a regime - con l'assemblea che approva il secondo esercizio di superamento di uno dei limiti. Da quel momento occorre provvedere nei successivi 30 giorni, secondo l'articolo 2477, comma 6 del Codice civile. Per la prima applicazione, in caso di superamento dei limiti nei bilanci chiusi con riferimento al 31 dicembre 2017 e 31 dicembre 2018 (esercizio coincidente con l'anno solare), la Srl dovrà nominare l'organo di controllo o il revisore entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 379, comma 3, del Codice civile. Tale disposizione entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 389, comma 2 del Decreto legislativo), non ancora avvenuta. Se il decreto venisse pubblicato in Gazzetta nei prossimi giorni, il termine per la prima nomina si avrebbe di fatto ad inizio dicembre 2019.

Non serve adeguare lo statuto se già in linea con la norma

11 febbraio 2019 | n. 6 | di Chiara Vanni

Nel caso in cui lo statuto sociale della Srl faccia già riferimento genericamente a norme di legge che prevedono l'obbligo di adozione del revisore o collegio sindacale, è vero che non è necessario provvedere all'adeguamento dello statuto medesimo? Qual è il termine entro il quale va nominato il revisore? L'adeguamento degli statuti è necessario anche per le Srl che non rientrano nei nuovi parametri per l'adozione del revisore?

C.F. - ROMA

Si conferma che nel caso in cui lo statuto della Srl non contenga disposizioni in contrasto con l'articolo 2477 del Codice civile (come precisato nell'esempio), non sarà necessario provvedere alla modifica dello statuto medesimo. In tale caso, qualora si verifichi il superamento dei nuovi limiti dimensionali, la nomina dell'organo di controllo o del revisore dovrà essere effettuata entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 379, comma 3, del Codice sulla crisi d'impresa. Tale disposizione entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (articolo 389, comma 2 del Decreto legislativo), non ancora avvenuta. Si ritiene che l'adeguamento degli statuti sia opportuno anche per le Srl attualmente non rientranti nei nuovi parametri di cui all'articolo 2477 del Codice civile, nonostante la formulazione letterale dell'articolo 379 del Codice sulla crisi d'impresa. Infatti, decorsi nove mesi dall'entrata in vigore del citato articolo 379, le disposizioni statutarie in contrasto con l'articolo 2477 del Codice civile saranno da considerarsi nulle per sopravvenuta contrarietà alla legge con la conseguenza che, anche in caso di mancata modifica dello Statuto, tali disposizioni non avranno effetti. Si consideri tuttavia che il mancato adeguamento dello statuto non è causa per la società di sanzioni o di particolari conseguenze negative. La sopravvenuta nullità delle clausole finisce pertanto per determinare una specie di "adeguamento automatico" sostanziale alla normativa introdotta dalla riforma.

Obbligo di nomina anche per società di capitali agricole

11 febbraio 2019 | n. 6 | di Chiara Vanni

Le società di capitali agricole, che superano i limiti dimensionali previsti, con la nuova riforma sono soggette all'obbligo di dotarsi di organi di controllo/revisore? Non sono mai state soggette alla legge fallimentare.

P.G. - ROMA

Nonostante la modifica normativa relativa all'obbligo di dotazione di organo di controllo o revisore per le Srl sia contenuta nel Codice della crisi d'impresa, essa non coinvolge esclusivamente i soggetti cui è rivolta la disciplina della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo. Ne è prova il fatto che la disposizione introdotta dall'articolo 379 del citato Codice va a modificare direttamente l'articolo 2477 del Codice civile, applicabile a tutte le società a responsabilità limitata. Pertanto, anche le società di capitali agricole, in caso di superamento dei nuovi limiti dimensionali previsti, dovranno provvedere a nominare l'organo di controllo o il revisore.

**29** Gen
2019

24 ORE

RIFORMA FALLIMENTARE

Apertura a nuove figure professionali

La Domanda Tra le condizioni per l'iscrizione nel nuovo albo dei gestori della crisi si afferma che possono essere ammessi gli "iscritti agli albi degli avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili". Si parla sempre dell'apertura ai consulenti del lavoro, ma proprio per quest'ultima categoria (esperti contabili) il nuovo albo rappresenta un nuovo sbocco lavorativo in quanto prima della riforma non potevano occuparsi di fallimentare. Quanto affermo è corretto a vostro parere?

La risposta dell'Esperto

Quanto affermato è corretto. L'articolo 28 della attuale legge fallimentare prevede infatti che possano essere chiamati a svolgere la funzione di curatore – tra gli altri – "avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti". L'articolo 358 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza prevede invece che possano svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore – tra gli altri – "gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro". Come noto, l'articolo 34 del Dlgs n. 139/2005 prevede la suddivisione dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili in due sezioni: - Sezione A Commercialisti; - Sezione B Esperti Contabili. Pertanto, a decorrere dalla entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, potranno essere iscritti all'albo dei gestori della crisi e, come tali, avere accesso alle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore anche gli iscritti alla Sezione B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Chiara Vanni

**31** Gen
2019

RIFORMA FALLIMENTARE

Fatture emesse con iva da artigiano

La Domanda **In caso di fallimento come recuperare l'Iva sulle fatture oggetto di insinuazione fallimentare da parte di trasportatore in semplificata?**

La risposta dell'Esperto

Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza non ha modificato l'articolo 26 del Dpr 633/1972. Tale disciplina – inoltre – non risulta modificata in seguito alla sentenza 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia (causa C-246/16), anche se la Corte fornisce un'interpretazione rilevante che va sicuramente tenuta presente a prescindere dalla modifica normativa. Pertanto, sulla base delle disposizioni vigenti, devono ritenersi attualmente applicabili i chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 77/E/2000. In caso di fallimento/liquidazione giudiziale i creditori potranno recuperare l'Iva relativa ai crediti insinuati e non soddisfatti soltanto alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto o (in caso di assenza di attivo) alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura della procedura. In tale momento, l'Iva potrà essere recuperata mediante emissione di nota di credito e successiva registrazione. Chiara Vanni

**25** Gen
201

24 ORE

RIFORMA FALLIMENTARE

Nomina sindaco/revisore

La Domanda La nomina del revisore nelle Srl potrà essere fatta solo dopo la modifica dello statuto (e/o contestualmente) nel termine dei 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento?

La risposta dell'Esperto

La nomina dell'organo di controllo e del revisore scatta con l'assemblea che approva il secondo esercizio di superamento dei limiti. Da quel momento occorre provvedere nei successivi 30 giorni, secondo l'articolo 2477, comma 6. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 2477 Cc come modificati dal codice sulla crisi d'impresa, la Srl dovrà nominare l'organo di controllo o il revisore entro il termine di nove mesi dall'entrata in vigore dell'articolo 379 comma 3 del medesimo Codice. Tale disposizione entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (articolo 389, comma 2 del Decreto legislativo), non ancora avvenuta. Qualora lo Statuto della società preveda disposizioni in contrasto con il modificato articolo 2477 Cc, la Srl dovrà provvedere a modificare l'atto costitutivo e/o lo statuto prima di assumere la delibera di nomina dell'organo di controllo o del revisore, o contestualmente ad essa, salvo quanto di seguito specificato. Poiché le disposizioni dell'attuale atto costitutivo e statuto conservano la loro efficacia fino al termine dei 9 mesi suddetti, qualora la Srl in tale periodo nominasse l'organo di controllo o il revisore in presenza di disposizioni contrarie dei propri atti sociali, assumerebbe una decisione invalida in base all'articolo 2479-ter Cc. Ovviamente ciò non accade, tuttavia, qualora lo statuto – pure in presenza di disposizioni contrarie all'attuale articolo 2477 Cc in tema di obbligo di nomina di sindaci e revisori – preveda la possibilità di nominare l'organo di controllo o il revisore sulla base di una scelta volontaria: in tale caso, la nomina avverrebbe inizialmente sulla base di una facoltà concessa dal proprio statuto ed andrebbe automaticamente a coprire l'obbligo sopravvenuto al termine dei nove mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, ferma restando la necessità di modificare la disposizione dello statuto in contrasto con l'articolo 2477 Cc nel medesimo termine. Chiara Vanni



24 ORE

28 Gen
2019

RIFORMA FALLIMENTARE

Quando cambia l'organo amministrativo

La Domanda In presenza di Srl che, con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2018, ha superato uno dei nuovi requisiti che la obbligano alla nomina del sindaco unico, entro quando deve essere effettuata la nomina? In tali casi, che modifiche devono essere effettuate allo statuto?

La risposta dell'Esperto

In caso di esercizio coincidente con l'anno solare, il superamento di uno dei nuovi limiti di cui all'articolo 2477, comma 1, lettera c) del Codice civile dovrà essere verificato con riferimento ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018. Se in entrambi tali esercizi si verifica il superamento di uno dei limiti suddetti, la nomina dell'organo di controllo o del revisore diventerà obbligatoria a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (articolo 389, comma 2 del decreto legislativo), non ancora avvenuta. Gli Statuti dovranno essere modificati soltanto nel caso in cui contengano disposizioni in contrasto con il modificato articolo 2477 Codice civile (è il caso in cui, ad esempio, nello Statuto sia specificamente previsto l'obbligo di nomina dell'organo di controllo al superamento dei limiti di cui al precedente articolo 2477 Codice civile ante modifiche). In sede di prima applicazione è previsto che la nomina avvenga entro 9 mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo Chiara Vanni